

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 18 settembre 2018

Corso di preparazione per Guardie Venatorie Volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale ANUU - sede regionale del Veneto, via Padania Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR). Attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 34 comma 3 della L.R. n. 50/1993.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Il presente atto attesta, ai sensi dell'art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria volontaria da parte dei candidati che hanno superato la prova finale del corso di formazione organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, via Padania Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR), in applicazione della DGR n. 2116 del 19.12.2017.

Il Presidente

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 157 del 11.02.1992 in materia di vigilanza venatoria;

RICHIAMATO in particolare il comma 4 del suddetto articolo, il quale stabilisce che la qualifica di Guardia Venatoria Volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame;

VISTO l'art. 34 comma 3 della L.R. n. 50/1993 che recepisce il sopra richiamato articolo 27 della legge n. 157/1992;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2116 del 19.12.2017 con la quale l'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, via Padania Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR), è stata autorizzata all'effettuazione di un corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie, articolato in più edizioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 144 del 25.11.2016 con il quale è stata nominata, per la provincia di Verona, la Commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria di cui al richiamato art. 27, c. 4 della legge n. 157/1992;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1505 del 20.09.2011 con la quale sono state emanate le disposizioni esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame istituite ai sensi del richiamato art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993;

PRESO ATTO, a seguito della conclusione del citato corso promosso dalla richiamata Associazione e tenuto a Verona, del verbale di esame conclusivo sostenuto dagli aventi titolo nel giorno 4 settembre 2018 avanti alla Commissione esaminatrice per la provincia di Verona, verbale che, agli atti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca (U.O. Caccia, Pesca e Feamp) con prot. n. 360689 del 5 settembre 2018, riporta, nei termini di cui all'allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova finale;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi e per i fini di cui all'art. 34 della L.R. n. 50/1993, che i candidati riportati nell'allegato prospetto, facente parte integrante del presente decreto quale **Allegato A**, hanno superato l'esame finale del corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, in applicazione della DGR autorizzativa n. 2116 del 19.12.2017;

3. di disporre l'invio di copia conforme del presente decreto, quale attestato di idoneità, a ciascun candidato risultato idoneo nonché, per quanto di competenza, alla Provincia di Verona;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia